



Università per Stranieri "Dante Alighieri"

REGGIO CALABRIA

(Università legalmente riconosciuta con D.M. n°504 del 17-10-2007)

DECRETO RETTORALE N° 054/2015 del 15 maggio 2015

IL RETTORE

- Visto** Il decreto del Ministero dell'Università e della ricerca n. 504 del 17 ottobre 2007, con il quale è stata istituita l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243;
- Visto** lo Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria (in GURI n. 293 del 14 dicembre 2013) adeguato ai principi generali di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- Visto** il Regolamento per le "Elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno agli Organi Collegiali dell'Ateneo", concernente, in particolare, norme relative allo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Senato degli studenti (art. 29, comma 4, dello Statuto),
- Visto** il Decreto Rettorale n. 169 del 18 luglio 2012 con cui è stato emanato, con efficacia immediata, detto Regolamento.

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina delle rappresentanza studentesche all'interno del Senato degli studenti, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Accademico.

INDICE

ARTICOLO 1 - Data e luogo delle elezioni;

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria sono indette per i giorni 18 e 19 giugno 2015 presso i locali dell'Ateneo stesso.
2. Viene costituito n°1 seggio elettorale: seggio n. 1 per il Senato degli Studenti;





Università per Stranieri "Dante Alighieri"

REGGIO CALABRIA

(Università legalmente riconosciuta con D.M. n°504 del 17-10-2007)

3. Il seggio elettorale è composto da un Presidente e da un numero di scrutatori non inferiore a tre, di cui uno, il più giovane di età, assumerà le funzioni di segretario. Il Presidente è scelto tra docenti e/o funzionari dell'Ateneo e gli scrutatori tra il personale tecnico-amministrativo dello stesso. Per quanto riguarda la sostituzione del Presidente in caso di impedimento e/o di uno o più scrutatori nonché lo svolgimento delle operazioni elettorali di competenza dei seggi elettorali si rimanda all'art. 10 del Regolamento generale per le elezioni studentesche.

ARTICOLO 2 – Elettorato attivo;

1. Hanno la legittimazione elettorale attiva soltanto gli studenti che risultano regolarmente iscritti ad un corso di laurea dell'Università, per l'anno accademico 2014/2015.
2. Hanno la legittimazione elettorale passiva alla carica del suddetto Organo, gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea triennale e laurea magistrale dell'Università, per l'anno accademico 2014/2015.
3. Gli studenti eletti in seno al Senato degli Studenti durano in carica 2 anni e sono rieleggibili, anche consecutivamente, solo una volta.
4. Per i casi di decadenza per vari motivi e le relative surroghe si rimanda all'art.5 del Regolamento generale per le elezioni studentesche.

ARTICOLO 3 – Commissione elettorale

1. Hanno la legittimazione elettorale attiva soltanto gli studenti che risultano regolarmente iscritti ad un corso di laurea dell'Università, per l'anno accademico 2014/2015.
2. Le operazioni elettorali sono organizzate e controllate da una **Commissione Elettorale** nominata dal Rettore, con proprio decreto. La stessa è composta da un professore di ruolo, da un ricercatore dell'Ateneo e da un funzionario amministrativo, con compiti anche di segretario.





Università per Stranieri "Dante Alighieri"

REGGIO CALABRIA

(Università legalmente riconosciuta con D.M. n°504 del 17-10-2007)

ARTICOLO 4 – Elenco degli elettori

1. Entro il termine di 10 giorni dalla data del decreto rettorale di indizione delle elezioni, la Commissione elettorale cura la pubblicazione degli elenchi degli elettori, così come predisposti dalla segreteria studenti. Detti elenchi devono contenere le generalità degli studenti, il corso di studio presso cui è iscritto, la matricola e il Comune di residenza. Entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione degli elenchi, gli interessati possono richiedere, con istanza motivata, le opportune correzioni. Sul ricorso decide la Commissione elettorale con provvedimento definitivo, entro le 48 ore successive. Nel termine, non vengono computati i giorni non lavorativi.

ARTICOLO 5 – Presentazione delle Liste;

1. Possono presentare liste per le elezioni di cui al citato Regolamento:
 - a) Per la elezione dei rappresentati in seno al Senato degli Studenti, in corso e fuori corso, iscritti ai corsi di laurea Triennale e Magistrale dell'Ateneo, per l'anno accademico 2014/2015.
 - b) Per i termini di presentazione delle liste, le modalità di presentazione delle stesse, le candidature e quant'altro relativo alla formazione delle liste, si rinvia all'art.7 del Regolamento generale per le elezioni studentesche.

ARTICOLO 6 – Modalità del voto

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Collegiali hanno luogo a scrutinio segreto e voto limitato. Ciascun elettore può esprimere **un solo voto di lista e un voto di preferenza**.
2. I casi di nullità di voti di lista e/o preferenze sono specificati negli artt. 13 e 14 del Regolamento generale per le elezioni studentesche.

ARTICOLO 7 – Rappresentante da eleggere

1. Ai sensi dell'Art. 1 del Regolamento generale per le elezioni studentesche, le Rappresentanze da eleggere sono le seguenti:





Università per Stranieri "Dante Alighieri"

REGGIO CALABRIA

(Università legalmente riconosciuta con D.M. n°504 del 17-10-2007)

- a) Per il Senato degli Studenti **n. 5 rappresentanti**, eletti in misura proporzionale al numero degli iscritti ai corsi di laurea tra gli studenti dei medesimi Corsi, dei quali almeno due stranieri:
- Corso di laurea TRIENNALE CLASSE L-39: n° 2;
 - Corso di laurea MAGISTRALE CLASSE LM-87: n° 2;
 - Corso di laurea MAGISTRALE LM-94: n° 1.
2. Per quanto concerne lo svolgimento delle operazioni da effettuare dopo la chiusura delle votazioni, le stesse sono definite negli artt. 16, 17, 18, 19 del Regolamento Generale per le elezioni studentesche.
3. Le operazioni relative all'assegnazione dei seggi vengono svolte dal Presidente del seggio n. 1, mediante un procedimento matematico previsto dagli Artt. 20, 21, 22 e 23.
4. Sono escluse dall'assegnazione dei seggi le liste che non riportano un numero di voti inferiore al 5% dei voti validi complessivi.

ARTICOLO 8 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Decreto si applicano le norme dettate dal Regolamento Generale per le Elezioni studentesche, pubblicato sul sito web dell'Ateneo (www.unistrada.it).
2. La presente Ordinanza Rettorale di indizione delle elezioni è resa pubblica sul sito web dell'Università almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'inizio delle operazioni di voto.

Reggio Calabria, li 15 maggio 2015



Il Rettore
Prof. Salvatore Berlingò